

## **CITES CoP20: le novità principali nel settore della fauna**

In occasione della 20<sup>a</sup> Conferenza degli Stati contraenti della CITES (CoP20), svoltasi a Samarcanda, Uzbekistan, dal 24 novembre al 5 dicembre 2025, sono state adottate varie modifiche agli allegati CITES, che in Svizzera entreranno in vigore il 1° maggio 2026. Nel nostro Paese alcune di queste decisioni possono avere conseguenze dirette su importatori, commercianti o privati. Le modifiche riguardano gli animali vivi, nonché parti e prodotti da essi derivati. Illustriamo di seguito le modifiche principali che interessano il settore della fauna. L'elenco completo delle modifiche apportate agli allegati in occasione della CoP20 è disponibile al seguente link:



[Notification to the Parties 2026](#)

### **Acquisto, vendita, alienazione e commercio all'interno della Svizzera**

Tutte le specie riportate negli allegati CITES sono soggette in Svizzera all'obbligo della prova ai sensi della [legge federale CITES](#):

#### **Art. 10 Obbligo della prova**

<sup>1</sup> Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

<sup>2</sup> <sup>2</sup> Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

Chiunque, a titolo professionale, commerci esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve inoltre tenere un registro di controllo degli effettivi:

#### **Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali**

<sup>1</sup> Chiunque, a titolo professionale, commerci esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

<sup>2</sup> Il DFI disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

<sup>3</sup> Il DFI può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–III CITES.

### Importazione, transito o esportazione

L'importazione, il transito e l'esportazione di specie elencate negli allegati CITES sono soggetti alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 LF-CITES.

#### **Specie animali trasferite dall'allegato II all'allegato I:**

| <b>Specie animale</b>                             | <b>Importante</b>   | <b>Condizioni d'importazione</b>   | <b>Condizioni d'esportazione</b>   |
|---|---|--|--|
| <i>Amblyrhynchus cristatus</i><br>(iguana marina) | I detentori di questi animali in Svizzera sono ancora soggetti all'obbligo della prova ai sensi dell'articolo 10 LF-CITES. In linea di principio, il commercio è possibile solo con animali di allevamento o esemplari che erano in commercio prima dell'entrata in vigore delle modifiche. | Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, gli animali devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa CHF 88.-. | Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione. Chiunque voglia esportare animali vivi di queste specie può essere tenuto a registrarsi. Per ulteriori informazioni contattare l'USAV. |
| <i>Conolophus</i> spp.                            |   |  |  |
| <i>Kinixys homeana</i>                            |   |  |  |
| <i>Carcharhinus longimanus</i>                    |   |  |  |
| <i>MOBULIDAE</i> spp.                             | Il commercio dei prodotti di queste specie non è più consentito.  |  |  |

#### **Specie animali inserite ex novo nell'allegato I CITES:**

| <b>Specie animale</b>         | <b>Importante</b>   | <b>Condizioni d'importazione</b>   | <b>Condizioni d'esportazione</b>  |
|-------------------------------|---|--|---|
| <i>Okapia johnstoni</i>       | Per i detentori di questi animali in Svizzera si applica ora l'obbligo della prova ai sensi dell'articolo 10 LF-CITES. In linea di principio, il commercio è possibile solo con animali di allevamento o esemplari che erano in | Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla | Occorre un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione. |
| <i>Caribicus warreni</i>      |   |  |   |
| <i>Sporophila maximiliani</i> |   |  |   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <i>Bitis harensis</i><br><i>Bitis parviocula</i> | commercio prima dell'entrata in vigore delle modifiche.<br><br>Il commercio dei prodotti di queste specie non è più consentito. | domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, gli animali devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle specie. Il controllo costa CHF 88.-. | Chiunque voglia esportare animali vivi di queste specie può essere tenuto a registrarsi. Per ulteriori informazioni contattare l'USAV. |
|--|---|---|--|

**Specie animali inserite ex novo nell'allegato II CITES:**

| <b>Specie animale</b>   | <b>Aggiunta</b> | <b>Importante</b>  | <b>Condizioni d'importazione</b>  | <b>Condizioni d'esportazione</b>   |
|---|-----------------|--|---|--|
| <i>Gazella dorcas</i>   |                 | Per i detentori di questi animali in Svizzera si applica ora l'obbligo della prova ai sensi dell'articolo 10 LF-CITES. | Occorrono un'autorizzazione d'importazione dell'USAV e un'autorizzazione di (ri)esportazione rilasciata dal Paese di provenienza. Una copia di questi documenti deve essere trasmessa all'USAV unitamente alla domanda per l'autorizzazione d'importazione. In occasione dell'importazione, gli animali devono essere sottoposti a un controllo fisico presso un posto di controllo relativo alla conservazione delle | Occorre un'autorizzazione di (ri-)esportazione rilasciata dall'USAV. Informatevi presso il Paese di destinazione in merito alle condizioni d'importazione. |
| <i>Hyaena hyaena</i>  |                 |  |   |  |
| <i>Choloepus didactylus</i><br><i>Choloepus hoffmanni</i>   |                 |  |   |  |
| <i>Bycanistes spp.</i><br><i>Ceratogymna spp.</i>   |                 |  |   |  |
| <i>Sporophila angolensis</i><br><i>Sporophila atrirostris</i><br><i>Sporophila crassirostris</i><br><i>Sporophila funerea</i> |                 |  |   |  |

|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
| <i>Sporophila nuttingi</i>   |   |  | specie. Il controllo costa CHF 88.-. |
| <i>Phyllurus amnicola</i><br><i>Phyllurus caudiannulatus</i>   |   |  |                                      |
| <i>Pelophylax epeiroticus</i><br><i>Pelophylax lessonae</i><br><i>Pelophylax ridibundus</i><br><i>Pelophylax shqipericus</i> | Entrata in vigore con un ritardo di 18 mesi, ovvero il 5 giugno 2027. |  |                                      |
| <i>Galeorhinus galeus (squalo galeo)</i><br><i>Mustelus spp. (palombi)</i>   | Entrata in vigore con un ritardo di 18 mesi, ovvero il 5 giugno 2027. |  |                                      |
| <i>CENTROPHORIDAE spp. (centroforidi)</i>  | Entrata in vigore con un ritardo di 18 mesi, ovvero il 5 giugno 2027. |  |                                      |
| <i>Holothuria lessoni</i>  | Entrata in vigore con un ritardo di 18 mesi, ovvero il 5 giugno 2027. |  |                                      |
| <i>Grammostola rosea</i>   |   |  |                                      |